COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 12.07.1995
COM(95) 343 def.

95/0197 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che prevede la possibilità di concedere un aiuto nazionale per compensare le perdite di redditi agricoli causate da fluttuazioni monetarie in altri Stati membri

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Le fluttuazioni monetarie si ripercuotono direttamente sulla politica agricola comune, o su numerosi prodotti, per il tramite del regime agrimonetario previsto dal regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (GUCE n. L 387 del 31.12.1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GUCE n. L 22 del 31.01.1995, pag. 1).

Il regime agrimonetario prevede la possibilità di erogare un aiuto compensativo per le perdite di reddito causate dalla riduzione del tasso di conversione agricolo a seguito di una rivalutazione. Tuttavia, possono verificarsi altre perdite di reddito a causa di fluttuazioni monetarie.

Nel corso della sessione dal 19 al 22 giugno 1995, il Consiglio ha approvato l'orientamento politico secondo cui si permette altresì la possibilità di concedere aiuti nazionali per compensare le perdite di reddito causate da oscillazioni monetarie verificatesi in altri Stati membri.

Tale aiuto deve essere giustificato da circostanze fattuali e non può essere concesso in maniera da favorire la produzione di un determinato settore. L'aiuto deve essere decrescente per un periodo massimo di tre anni ed è suggetto all'autorizzazione della Commissione, a norma della procedura di cui all'articolo 93 del Trattato.

Le misure previste devono essere adottate a livello comunitario in quanto perseguono l'obiettivo generale della coerenza di applicazione della politica agricola comune.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) n. DEL CONSIGLIO
del

che prevede la possibilità di concedere un aiuto nazionale per compensare le perdite di redditi agricoli causate da fluttuazioni monetarie in altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolari gli articoli 42 e 43,

visto la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando che, in particolare nel corso del primo semestre del 1995, i mercati agricoli hanno subito le conseguenze di oscillazioni monetarie; che taluni produttori hanno subito perdite di reddito a causa di notevoli fluttuazioni monetarie verificatesi in Stati membri diversi dallo Stato membro di produzione;

considerando che, nei casi in cui i minori introiti siano valutati in base a criteri obiettivi, può essere concesso un aiuto nazionale temporaneo, non inteso a favorire una produzione particolare, allo scopo di compensare la perdita effettivamente accertata; che è necessaria l'adozione di misure a livello comunitario, in modo da permettere l'attuazione coerente della politica agricola comune;

considerando che tali misure eccezionali sono giustificate esclusivamente tenendo conto delle finalità specifiche, delle circostanze e delle peculiarità della politica agricola comune,

1

2

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Se circostanze fattuali possono giustificare che i produttori agricoli di determinati settori di produzione hanno subito perdite considerevoli di reddito in uno Stato membro, dovute a fluttuazioni monetarie importanti in altri Stati membri dall'inizio della campagna 1994-1995 ed entro il 31 dicembre 1995, a detti produttori può essere concesso, in base ad un finanziamento nazionale, un aiuto compensativo forfettario decrescente in 3 anni.

L'aiuto compensativo è al massimo pari alla perdita di reddito di cui sopra e non può essere concesso sotto forma di importo vincolato ad una produzione diversa da quella di un periodo fisso, corrispondente al periodo in cui si sono verificate le perdite di reddito. L'aiuto non può essere orientato verso una produzione particolare del settore interessato o essere subordinato all'esistenza di una produzione successiva a detto periodo.

Lo Stato membro stabilisce gli importi e le modalità degli aiuti e li comunica per approvazione alla Commissione. Le disposizioni procedurali dell'articolo 93 del trattato sono applicabili a prescindere dai criteri di cui all'articolo 92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri non possono notificare progetti di aiuto nel quadro del presente regolamento oltre il 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamenti applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, Per la Commissione

SCHEDA FINANZIARIA

[redacted]

1. LINEA DI BILANCIO: - STANZIAMENTI: -

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:

Proposta del regolamento del Consiglio che prevede la possibilità di concedere un aiuto nazionale per compensare le perdite di redditi agricoli causate da fluttuazioni monetarie in altri Stati membri.

3. BASE GIURIDICA: Articoli 42 e 43 del trattato

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

Dare la possibilità ad uno Stato membro di concedere un aiuto nazionale per compensare le perdite di reddito causate da fluttuazioni monetarie verificatesi in altri Stati membri.

5. INCIDENZE FINANZIARIE:	PERIODO DI 12 MESI (mio ECU)	ESERCIZIO IN CORSO () (mio ECU)	ESERCIZIO SUCCESSIVO () (mio ECU)
5.0. SPESE A CARICO - DEI BILANCI NAZIONALI	n.c	n.c	n.c
5.1. ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE			

	1997	1998	1999	2000
5.0.1. PREVISIONI DI SPESA 5.1.1. PREVISIONI DI ENTRATA				

5.2. METODO DI CALCOLO:

6.0. FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

6.1. FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

6.2. NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

6.3. STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

OSSERVAZIONI:

Sarà possibile valutare l'impatto della presente misura soltanto quanto lo Stato membro interessato presenterà l'importo dell'aiuto all'approvazione della Commissione.

ISSN 0254-1505

COM(95) 343 def.

DOCUMENTI

IT 02 03 12

N. di catalogo : CB-CO-95-402-IT-C

ISBN 92-77-92191-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo